



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.6.2021
COM(2021) 314 final

2021/0147 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato per il commercio.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

L'accordo istituisce una zona di libero scambio tra l'Unione e il Vietnam. Obiettivo dell'accordo è la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le parti. Tali obiettivi fanno parte della più ampia determinazione delle parti a rafforzare le relazioni economiche e commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e a promuovere gli scambi e gli investimenti nel quadro dell'accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciuti. L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

2.2. Il comitato per il commercio

L'articolo 17.1 dell'accordo istituisce il comitato per il commercio. L'articolo 17.2 dell'accordo istituisce cinque comitati specializzati: il comitato per gli scambi di merci, il comitato doganale, il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici e il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. L'articolo 17.3 istituisce inoltre due gruppi di lavoro: uno sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e uno sui veicoli a motore e loro parti.

Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti delle parti e si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso oppure, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro dell'Industria e del commercio del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio.

Il comitato per il commercio, i comitati specializzati e i gruppi di lavoro sono responsabili dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo nei rispettivi settori.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno (l'"atto previsto") a norma dell'articolo 17.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, come previsto dall'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto ha carattere vincolante e non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune e il trasporto internazionale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo l'adozione è prevista la pubblicazione della decisione del comitato per il commercio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio² l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (l'"accordo"), che è entrato in vigore il 1° agosto 2020.
- (2) A norma dell'articolo 17.1, paragrafo 4, lettera f) dell'accordo, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno.
- (3) Nella sua prima riunione, il comitato per il commercio è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno, come previsto dall'accordo.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato per il commercio relativa al proprio regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*